

STATUTO

1 - Denominazione

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico - Società Consortile a Responsabilità Limitata", ovvero in forma abbreviata "**Tecnopolis PST s.c. a r.l.**"

In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del capitale sociale precisando la parte liberata.

2 - Sede

La società ha sede legale in Valenzano.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri Comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea dei soci.

Potranno essere istituiti e soppressi, sia in Italia che all'estero filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

3 - Attività sociale

La società ha per oggetto la gestione in Italia e all'estero di attività di supporto nella creazione di impresa e di spin off, l'affiancamento e l'assistenza a pubbliche amministrazioni di ogni livello (multilevel governance) nella formulazione e realizzazione di programmi di informazione, ammodernamento e innovazione dei propri servizi, la formazione, la qualificazione, la riqualificazione professionale, l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei professionisti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti ; la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro; la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, in cassa integrazione ed immigrati al fine di favorire il loro reinserimento nel mondo del lavoro;

**Allegato "A"
al n. 18297
di raccolta**

nonché la valorizzazione e la gestione del Parco Scientifico Tecnologico, anche in sinergia con i Centri di Competenza, i Distretti Tecnologici e gli organismi associativi partecipati dalle Università.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società si propone quanto di seguito elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e promozione del "fare impresa";
- il "front office" di prima informazione ed accompagnamento alla redazione di studi di fattibilità e di business plan;
- la ricerca di opportunità di finanziamento pubblico e privato e accompagnamento al capitale di rischio;
- l'affiancamento manageriale nella fase di avvio e di startup;
- l'organizzazione di azioni di promozione collettiva, vetrina permanente e club delle imprese del Parco;
- la progettazione e realizzazione di attività di cooperazione internazionale in tema di creazione di impresa, creazione di incubatori universitari e Parchi Scientifici e Tecnologici;
- le azioni di attrazione di imprese ad alta tecnologia e dei relativi investimenti, con particolare attenzione alle opportunità occupazionali per i laureati;
- l'elaborazione di strumenti di monitoraggio per azioni e programmi della pubblica amministrazione e la relativa attuazione sul campo;
- le azioni di affiancamento della pubblica amministrazione nei processi di cambiamento organizzativo, la elaborazione e gestione dei relativi programmi di capacity building e di formazione e addestramento del personale;
- la progettazione e realizzazione di azioni di progettazione cooperativa interistituzionale e multilivello;
- le attività di assistenza alla individuazione e trasferimento di buone pratiche;
- le azioni di promozione collettiva e costruzione di un'immagine del Parco Scientifico e Tecnologico di Bari, in accordo con altre strutture di ricerca;
- l'attività di management della infrastruttura e degli impianti tecnologici e speciali, degli spazi e dei servizi standard e specialistici a supporto di imprese ad alta tecnologia ovvero degli spinoff e delle iniziative in tema di creazione d'impresa;
- la creazione e conduzione di servizi di logistica

attrezzata ad interesse di iniziative didattiche e congressuali da promuovere e rivolgere a soggetti interni/esterni al PST ma anche ad enti di ricerca così come alle stesse articolazioni organizzative dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

- l'analisi sistematica delle esigenze delle imprese, il loro trasferimento alle strutture universitarie coinvolgibili, la ricerca di finanziamenti, gli studi di fattibilità e l'accompagnamento nella realizzazione;

- il sostegno all'acquisizione dei fabbisogni formativi ed alla progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese;

- la istituzione, il coordinamento e la gestione di corsi di formazione professionale ;

- la realizzazione di attività promozionale, progettuale ed organizzativa dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo dell'istruzione scolastica;

- lo svolgimento di attività di sperimentazione, di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione a tutti i livelli in materia di informazione, orientamento, formazione ed addestramento professionale ivi compresi - nell'ambito dei piani di sviluppo nazionali, regionali e territoriali - l'elaborazione, lo studio e l'attuazione di progetti di riconversione e ristrutturazione industriale e commerciale negli ambiti manifatturiero e dei servizi;

- la promozione di nuove figure professionali e nuove metodologie informative, formative e di addestramento;

- l'attività di front desk verso le imprese per la raccolta e l'analisi della domanda di innovazione;

- l'individuazione dei percorsi di valorizzazione dei risultati di ricerca a fini industriali;

- l'accompagnamento al trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale;

- l'assistenza alla formulazione di accordi di commercializzazione;

- la promozione, organizzazione e gestione di eventi di incontro fra domanda e offerta di innovazione;

- il sostegno all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro nell'acquisizione della domanda formativa proveniente dal territorio e nella progettazione e realizzazione di percorsi di qualificazione superiore in stretto coordinamento con le esigenze delle imprese.

Al solo fine del conseguimento dell'attività sociale, e nei limiti della stessa, la società potrà compiere e

porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che l'organo amministrativo riterrà utili e opportune ivi compresa la assunzione di partecipazioni in altre società o imprese o la costituzione di altre società aventi oggetto simile, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto della vigente normativa.

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modificino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può sottoscrivere proprie partecipazioni, nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote della società.

4 - Requisiti dei Soci

I Soci devono appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:

- a. Enti pubblici, e così anche Enti pubblici territoriali, ovvero articolazioni operative degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo, gli enti fieristici, le associazioni e consorzi pubblici;
- b. Università degli Studi, Politecnici ed altre Istituzioni Universitarie in seguito indicati riassuntivamente "Università", Enti Pubblici di ricerca, sia italiani sia stranieri;
- c. fondazioni o associazioni private con finalità scientifiche e culturali, di notevole rilevanza;
- d. enti privati, società di capitali, società mutualistiche, consorzi, associazioni di imprese, associazioni di categoria;
- e. Ordini e Collegi di esercenti libere professioni.

Per ottenere l'iscrizione nel Libro dei Soci, il soggetto, che abbia sottoscritto o comunque acquisito una quota sociale, deve produrre alla Società documentazione idonea a provare la sua appartenenza ad una delle suddette categorie; spetta alla Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di amministrazione, che dovrà verificare la documentazione prodotta, disporre l'ammissione del nuovo socio.

L'iscrizione nel Libro dei soci sarà poi eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

6 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro VENTIMILA/00 ed è costituito partecipazioni aventi di un valore minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) ciascuna; le stesse non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

La partecipazione dei privati al capitale sociale deve essere complessivamente inferiore al 50% (cinquanta per cento).

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente nei casi di insolvenza della società quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 del codice civile.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2464, 6° comma, codice civile.

L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

7 - Diritti speciali

Al socio Università degli Studi di Bari Aldo Moro spetta, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile, il diritto di far nominare la maggioranza degli amministratori in carica, nonché l'organo di controllo, se monocratico, ovvero un componente effettivo, con fun-

zione di Presidente, e un componente supplente, in caso di organo di controllo collegiale. Tale diritto è intrasmissibile in caso di trasferimento della partecipazione.

8 - Titoli di debito

L'emissione di titoli di debito è deliberata dalla assemblea dei soci, con verbale redatto da un notaio.

Per tutto quanto non previsto, si richiama espressamente la disposizione dell'art. 2483 del codice civile.

9 - Variazioni del capitale / recesso

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alla partecipazione posseduta, da esercitare entro sessanta giorni dal deposito della iscrizione della delibera di aumento di capitale nel registro delle imprese.

L'offerta di opzione deve essere depositata nel Registro delle Imprese.

Nel caso di rinuncia al diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo a coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione alla partecipazione originariamente detenuta.

Con eccezione delle ipotesi previste dall'art. 2482-ter codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previa deliberazione dell'assemblea; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile e la deliberazione di aumento di capitale determina il sovrapprezzo che deve essere versato dai terzi sottoscrittori.

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2473 codice civile, il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dagli amministratori a norma dell'articolo 2473 del codice civile, sentito il parere dell'organo di controllo. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata: per successione mediante acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da un terzo previo gradimento espresso dall'assemblea, o con l'acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge.

In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea per la riduzione del capitale

sociale ovvero lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata, che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi: cambiamento significativo dell'attività della società; trasformazione della società, fusione o scissione; trasferimento della sede legale all'estero; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso; modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione; proroga del termine di durata della società o se la durata della società diventa a tempo indeterminato; introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote; limitazione o soppressione del diritto di sottoscrizione sugli aumenti di capitale sociale, restando necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2482-ter e 2482-quater e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10 - Esclusione

Se il socio non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di proporre all'Assemblea l'esclusione del Socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il valore della quota sarà determinato in proporzione del solo capitale sociale esistente secondo l'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione di esclusione.

11 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con gli Amministratori, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato al soddisfacimento degli altri creditori ai sensi dell'art. 2467 del codice civile.

12 - Trasferimento delle partecipazioni

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la partecipazione o il diritto di sottoscrizione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

In ogni caso, qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prelazione, il trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto al gradimento dell'assemblea. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società; l'assemblea dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle quote o diritti di opzione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'organo arbitrale previsto nell'art. 34 del presente statuto, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. L'arbitro dovrà pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento, i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro cinque giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorsi quindici giorni dalla notifica della decisione. Decorsi infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le quote o i diritti d'opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione.

L'organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale. I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le quo-

te o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.

Qualora le quote fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione, in ipotesi graduata per successione, dai soci, da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo.

Le quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci al prezzo stabilito e secondo la modalità previste dai commi del presente articolo, relativi alle valutazioni delle quote.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

13 - Vincoli sulle quote

Le quote possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le prescrizioni dell'art. 12 (trasferimento delle partecipazioni) non si applicano in caso di escussione del pegno.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del codice civile.

Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

14 - Assemblea dei soci

Le decisioni dei soci vengono assunte mediante deliberazioni assembleari.

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci: l'approvazione del bilancio, la destinazione del risultato utile di esercizio, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dell'organo di controllo, la nomina del presidente del collegio sindacale, in caso di organo collegiale, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'organo di amministrazione ad eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e in genere tutte le decisioni che modificano lo statuto.

Sono riservati all'approvazione dell'assemblea dei soci le operazioni e gli atti di amministrazione straordinaria e di alta gestione in appresso indicati:

- A) la determinazione delle strategie e delle poli-

tiche generali di gestione e di sviluppo della Società;

- B) la determinazione delle politiche industriali, di marketing e di comunicazione della Società e di gestione delle risorse umane;
- C) la stipula di accordi con operatori del settore, altre aziende o gruppi, nazionali ed internazionali, di rilevanza strategica eccedenti la normale operatività;
- D) l'approvazione del budget annuale, dei documenti programmatici ultrannuali e l'approvazione dei relativi scostamenti ed aggiornamenti;
- E) qualsiasi attività che comporti l'assunzione di impegni e/o obbligazioni per importi annuali superiori a quelli previsti dal budget;
- F) la determinazione dei compensi o indennità dei componenti degli organi sociali e del direttore generale;
- G) la costituzione di società e l'acquisto o vendita di partecipazioni;
- H) la chiusura di rami di attività; la vendita, permuta, costituzione in pegno, l'iscrizione di ipoteca o altri vincoli di qualsiasi tipo aventi ad oggetto i beni immobili della società e le grandi attrezzature.

L'assemblea dei soci delibera inoltre sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

15 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

16 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea.

17 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea dei soci che comporta modifica dello statuto sociale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le

dichiarazioni dei soci.

18 - Deliberazioni delle assemblee

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali si applicano i quorum previsti dall'art. 2479-bis del codice civile.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali è richiesto il consenso da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, nonché del socio titolare del particolare diritto. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

18 bis - Consenso espresso per iscritto

Qualora si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, ciascun socio esprime il proprio consenso ad una data proposta, formulata da un socio e/o dall'organo amministrativo, mediante comunicazione scritta con sottoscrizione originale ovvero digitale da inviarsi alla società, all'attenzione dell'Organo Amministrativo.

La proposta, in forma scritta con sottoscrizione originale ovvero digitale, deve essere trasmessa a tutti i soci (e per conoscenza agli amministratori e all'organo di controllo e al revisore, ove nominati) con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la posta elettronica, e deve contenere l'oggetto e le ragioni delle decisioni che vengono proposte.

Il socio interpellato esprime il proprio voto entro il termine fissato nella proposta stessa ovvero, in mancanza, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta. La mancata dichiarazione equivale a voto contrario.

La proposta si intende approvata con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione verifica che siano stati interpellati tutti i soci ed effettua il conteggio dei voti espressi. Ove la proposta venga approvata, la decisione deve essere comunicata a tutti i soci, agli amministratori e all'organo di controllo e al revisore contabile, ove nominati, e deve essere trascritta nel libro delle decisioni dei soci indicando data e oggetto della decisione, identità dei votanti, voto espresso.

so ed esito della votazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di comunicazione, che consenta il riscontro della spedizione e del ricevimento. La documentazione relativa sarà conservata in allegato al libro delle decisioni dei soci.

18 ter - Deliberazioni non assembleari

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi espressamente con deliberazione assembleare, possono essere assunte dal socio sulla base di un unico documento, da cui risulti chiaramente l'oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto", provvedendo quindi a trasmettere all'organo amministrativo il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché, in tale ultimo caso, le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale.

Tra la data della prima e dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo di tempo superiore a 15 (quindici) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine di cui sopra viene considerata come voto contrario.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, ove nominati, indicando:

- a) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- b) la data in cui si è formata la decisione, da considerarsi quella in cui è pervenuta l'ultima dichiarazione;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata

con riferimento alle risultanze del libro dei soci alla data della prima sottoscrizione; qualora interven-gano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto delle risultanze del Registro delle Imprese o attestazione degli ammi-nistratori da cui risulti l'avvenuta iscrizione.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci in forma non assembleare deve essere rilasciata per i-scritto e dovrà essere trascritta e conservata unita-mente alla decisione cui si riferisce. Il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per pro-cura" o altra equivalente.

Le decisioni che possono essere assunte senza delibe-razione assembleare sono:

- a) Nomina e revoca dell'organo di controllo, del suo presidente (in caso di organo collegiale) (o del revi-sore) o del soggetto cui è demandato il controllo con-tabile;
- b) Determinazione di strategie e politiche generali di gestione e sviluppo della società;
- c) Determinazione di politiche industriali, marketing e comunicazione;
- d) Stipula di accordi con operatori del settore, a-ziende o gruppi, di rilevanza strategica;
- e) Determinazione di compensi o indennità dei compo-nenti degli OOSS e del direttore generale.

19 - Organo di amministrazione

La società è amministrata, a seconda della decisione presa dall'assemblea, da un Amministratore unico ovve-ro da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque componen-ti, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'as-semblea dei soci, che ne indica anche il Presidente e, ove lo ritenga, anche il Vice Presidente.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-sercizio della loro carica e sono rinominabili conse-cutivamente per una sola volta.

20 - Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili ver-so la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli am-ministratori che abbiano fatto constare il proprio

dissenso, dandone notizia per iscritto all'organo di controllo se tale organo è stato attivato.

Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

21 - Decadenza del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli amministratori rimasti provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'organo di controllo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

22 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

Le decisioni vengono assunte collegialmente e a maggioranza.

23 - Poteri dell'Organo di Amministrazione.

Gli amministratori hanno la responsabilità della gestione ordinaria della società e sono investiti dei

più ampi poteri, essendo ad essi demandato di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Entro i limiti di cui sopra, alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed agli amministratori delegati che determineranno il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione la redazione e approvazione della bozza del bilancio e la redazione dei progetti di fusione e di scissione.

Sono di competenza dell'Organo di Amministrazione gli atti di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo:

- acquistare, vendere, permutare servizi, macchinari, impianti, utensili, prodotti, convenirne il prezzo, esigerlo ed accordare more al pagamento con o senza garanzia, stipulare gli atti occorrenti;
- nominare rappresentanti, fissando le clausole tutte dei relativi contratti; assumere e licenziare personale operaio, impiegatizio e dirigenziale, fissando le clausole tutte dei relativi contratti;
- concordare linee di credito; stipulare prestiti a medio e/o lungo termine; prestare alle società partecipate avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, effettuare versamenti e finanziamenti alle stesse in qualsiasi forma;
- esigere crediti; emettere tratte su clienti o debitori in genere, esigere, girare, scontare effetti bancari, assegni di conto corrente postale, vaglia postali, buoni, fedi di credito, cambiali ed ogni altro effetto di commercio emesso a favore della società rilasciando valida quietanza di scarico, e in caso di mancato pagamento elevare i relativi protesti; esigere da qualsiasi Tesoreria o Cassa pubblica o privata buoni e mandati, e quietanzarli;
- rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità e amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, presso il Servizio Riscossione Tributi e gli Enti Pubblici, presso gli Uffici di I-

giene, i Vigili del Fuoco, le Aziende Sanitarie Locali; mantenere i contatti ufficiali con la stampa e con le istituzioni esterne e coordinare i relativi interventi;

- rappresentare la Società in giudizio, sia come attore sia come convenuto, avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, civile o militare, di ogni ordine e grado, compresa la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato anche per giudizio di revocazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori e periti in ogni grado e specie di giudizio; presentare ricorsi in via amministrativa, rappresentare la Società avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, di ogni ordine e grado; addivenire a conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Al Presidente, e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato, viene riconosciuta la rappresentanza legale della società verso terzi e in giudizio per la esecuzione dei deliberati Consiglieri.

23 bis - Consenso espresso per iscritto

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23 ter, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, all'organo di controllo ed al revisore, questi ultimi ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, non inferiore a due giorni e non superiore a dieci giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro i superiori termini, viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;

c) eventuali osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché, in tale ultimo caso, le sottoscrizioni siano apposte con firma digitale.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme e nei tempi sopra indicati, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, indicando:

- a) i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione;
- c) eventuali osservazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

23 ter - Deliberazioni assembleari

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta di due amministratori e, comunque, in caso di decisioni che riguardano:

- a) l'approvazione del progetto di bilancio;
- b) la redazione di progetti di fusione e di scissione.

24 - Direttori generali e dirigenti d'azienda

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali e ai dirigenti.

25 - Organo di Controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 2327 C.C. ed è altresì obbligatoria verificandosi le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 2477 C.C.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al 2° e 3° comma dell'art. 2477 C.C. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo.

L'organo di controllo è composto da un solo componente che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, oppure, a seconda della decisione assembleare di nomina, da un collegio costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e cessa dall'ufficio alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato ricostituito. Tuttavia qualora l'organo di controllo sia stato nominato a seguito dell'avvenuto superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti previsti dal 1° comma dell'art. 2435 bis c.c., l'obbligo di nomina cessa se per due esercizi consecutivi non siano superati i predetti limiti.

L'organo di controllo è rinominabile.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita la revisione legale dei conti.

In occasione delle verifiche dell'organo di controllo deve essere redatto apposito verbale da trasciversi nel relativo libro.

26 - Nomina e compenso dell'organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo e la determinazione del suo compenso, sono deliberate dall'Assemblea, a norma del precedente art. 14. Al socio Università degli Studi di Bari Aldo Moro compete, come previsto nel precedente art. 7, il diritto di far nominare l'organo di controllo, se monocratico, ovvero un componente effettivo, con funzione di Presidente, e un componente supplente, in caso di organo di controllo collegiale.

27 - Revisione contabile

Nei casi di non obbligatorietà in assenza dell'organo di controllo, il controllo contabile può essere affidato ad un organo di revisione esterno avente i requisiti di legge e nominato dall'assemblea ordinaria, che ne determina il corrispettivo per tutta la durata del-

l'incarico.

28 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) designati dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il Presidente del Comitato Scientifico è designato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere confermati per una sola volta.

Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, strategiche e programmatiche della Società e ne esercita il relativo monitoraggio. A tal fine il Comitato:

- a. propone al Consiglio di Amministrazione programmi di ricerca applicata e/o linee di attività in armonia con la missione della Società;
- b. esercita la supervisione sull'efficienza e l'efficacia dei risultati tecnico-scientifici della Società e riferisce in proposito almeno ogni sei mesi al Consiglio d'Amministrazione;
- c. oltre ai casi previsti dallo Statuto e ove richiesto dalla Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri sui problemi tecnico-scientifici dell'attività sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, per la preparazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo, per la stesura delle relazioni allegate ai bilanci, nonché per la organizzazione e la gestione scientifico-tecnica della società, deve sentire il parere non vincolante del Comitato Scientifico.

29 - Riunioni

Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi, presso la sede della Società, o anche altrove.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di nomina.

Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il componente più anziano di nomina, deve convocarlo ogni volta che ne sia richiesto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta con raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai membri del Comitato ed ai Sindaci effettivi, se nomina-

ti, presso il loro domicilio, al Direttore Generale presso la sede sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato, e, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro designato dal Comitato stesso.

Alle riunioni i membri del Comitato non possono partecipare mediante rappresentanti.

Alle riunioni del Comitato, anche ristretto, partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Il Comitato nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

30 - Deliberazioni

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le stesse regole valgono per le deliberazioni del Comitato ristretto, ove nominato.

31 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre

di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

32. - Ripartizione degli utili

La società non persegue finalità di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio.

La Società non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di recesso, esclusione, morte o estinzione del socio.

L'eventuale utile netto è ripartito per almeno un ventesimo al fondo di riserva legale, finchè questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; la parte restante dovrà essere reimpiegata nelle attività sociali o destinata al rafforzamento patrimoniale della società.

33 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori comporta la cessazione delle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diverso accordo, è conferito per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori avranno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

I liquidatori avranno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori sia come convenuti.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di ente pubblico fondatore della società, per le sue finalità istituzionali di ricerca.

34 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci (o loro eredi) ovvero tra i soci e la società che abbia

ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bari il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, allo stesso Presidente del Tribunale di Bari.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro giudicherà secondo equità senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla nomina; le parti si impegnano a riconoscere valore negoziale vincolante alle decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.

35 - Varie

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmati: Ernesto Longobardi - Michele Buquicchio notaio (col sigillo).